

Emilia-Romagna

**Legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Art. 10)**

Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 28 luglio 2004, n. 102.

**Art. 10**  
***Affittacamere.***

1. Sono esercizi di ***affittacamere*** le strutture, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti ad attività di ***affittacamere*** sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
2. L'attività di ***affittacamere*** può essere esercitata in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l'esercizio può assumere la specificazione tipologica di "locanda".